

News – 07/11/2022

Aggiornamenti sulle misure fiscali di sostegno al welfare aziendale

Pubblicata la circolare n.35/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle misure fiscali di sostegno al welfare aziendale, di cui all'art. 12 del DL Aiuti bis

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n.35/E 2022**, ha fornito i tanto attesi chiarimenti in merito alle misure fiscali di sostegno al **welfare aziendale, di cui all'articolo 12 del DL Aiuti bis** ([news del 24 agosto 2022](#)).

Ricordiamo che il predetto Decreto Aiuti-bis ha previsto, esclusivamente per l'anno di imposta 2022, una modificata alla disciplina dettata dall'articolo 51, comma 3, del TUIR:

- includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 a euro 600,00.

Nella Circolare, le Entrate precisano che, con riferimento al superamento del nuovo limite di 600,00 euro per i fringe benefit, qualora in sede di conguaglio **il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**, risultino **superiori al limite di 600 euro**, il datore di lavoro deve assoggettare **a tassazione l'intero importo corrisposto** (quindi, non solo per la quota eccedente il medesimo limite), compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Maggiori **semplificazioni** sono state, altresì, riconosciute dall'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli **oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche** dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In particolare, si ammettono al beneficio fiscale **anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR**.

Le somme erogate dal datore di lavoro nell'anno 2022 (o entro il 12 gennaio 2023 per il c.d. principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

Infine, dal momento che la nuova normativa richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, l'Agenzia delle Entrate conferma che **i fringe benefit** in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro **anche ad personam**.

Allegati

» [circolare_welfare_azendale_n. 35 del 4 novembre 2022](#)